COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 28/09/2026

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....3

ART. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....3

ART. 2 – Soggetti responsabili delle entrate

ART. 3 - Forme di gestione delle entrate.....4

Capo II - ENTRATE TRIBUTARIE.....4

ART. 4 - Accertamento esecutivo delle entrate tributarie.....4

ART. 5 - Rateazione versamento accertamento esecutivo.....6

ART. 6 - Determinazione delle sanzioni amministrative.....7

Capo III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.....8

ART. 7 - Rateazione versamento entrate extra-tributarie.....8

ART. 8 - Rateazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada 9

Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI.....9

ART. 9 - Interessi e spese 10

ART. 10 - Compensazione entrate comunali.....10

ART. 11 - Compensazione di debiti con crediti su iniziativa dell'ufficio.....11

ART. 12 - Limiti di importo per rimborsi e attività di recupero.....11

ART. 13 - Norme di rinvio.....12

ART. 14 – Entrata in vigore.....12

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e esecutiva di tutte le entrate dell'Ente, tributarie ed extra-tributarie.

2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle esigenze della semplificazione degli adempimenti dei soggetti debitori ed in conformità ai principi dello Statuto del Contribuente, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La riscossione delle entrate comunali, tributarie e extra-tributarie, è di norma effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni che nell'ambito della riforma della riscossione degli Enti Locali ha introdotto l'accertamento esecutivo.

4. L'accertamento esecutivo non si applica alle sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada, in quanto disciplinate da normativa specifica.

ART. 2 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate, i responsabili ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito di specifici provvedimenti amministrativi Comunali.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e l'attivazione di procedure volte a generare tempestivamente maggiori entrate di bilancio tramite la proposta di forme bonarie (solleciti, rateazioni, compensazioni), attività di recupero tributario tramite proposta di ravvedimento operoso in occasione di controlli occasionali diretti con il contribuente, l'emissione di accertamento esecutivo entro i termini previsti dalla normativa, fino all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva.

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate, i medesimi soggetti affidatari devono intendersi responsabili delle attività di riscossione dei singoli servizi e delle attività connesse, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997.

4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali. La gestione delle attività

inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali può essere assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

5. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

ART. 3 – Forme di gestione delle entrate

1. La Giunta Comunale è delegata a determinare la forma di gestione delle entrate se diversa da quella diretta e qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali *iscritti nell'albo di cui all'articolo 53* del D.Lgs 446/97;
- al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., o in alternativa alle condizioni che verranno stabilite con apposito decreto del MEF da emanare, alla AMCO - Asset Management Company S.p.A., società pubblica controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è di norma effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della Legge 27/12/2019, n. 160. Sulle somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano fino alla data del pagamento gli interessi di mora conteggiati al tasso d'interesse legale.

3. In caso di reiterata attività infruttuosa da parte dei soggetti incaricati della riscossione coattiva, il Comune può cedere, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 e ss.mm.ii., i propri crediti tributari ed extra-tributari non riscossi previa stipula di apposita Convenzione con il Cessionario individuato tra i soggetti abilitati al recupero crediti e con affidabilità comprovata, motivandone adeguatamente la convenienza rispetto al proseguimento della riscossione coattiva o allo stralcio del credito per inesigibilità.

Capo II - ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 4 - Accertamento esecutivo delle entrate tributarie

1. Le disposizioni del presente Capo II e Capo IV sono di carattere comune a tutte le entrate tributarie dell'Ente e attuano, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'Ordinamento giuridico tributario e delle garanzie del cittadino, le materie disciplinate dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente, di cui alla Legge

27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, perseguendo il principio di equità, trasparenza e certezza del diritto, garantendone livelli di tutela non inferiori a quelli fissati dallo Statuto stesso.

2. L'attività amministrativo-tributaria è improntata a garantire al cittadino i principi declinati nello Statuto del Contribuente, con particolare riguardo al contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" e al divieto del "bis in idem".

3. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. **Il contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" non sussiste** in generale per i casi motivati di fondato pericolo della riscossione, ed in particolare per gli atti per i quali la valutazione della violazione tributaria non sia discrezionale come negli atti automatizzati e di pronta liquidazione, che liquidano l'imposta dovuta, calcolata direttamente da elementi certi e non presunti e/o dalle informazioni presenti nella banca dati, catastale e comunale, comprensiva dei dati delle dichiarazioni, ministeriali e dell'Ente, integrata dai flussi dell'Anagrafe demografica e tributaria, del Modello unico dei notai (MUI), delle successioni e della Camera di commercio e delle utenze a rete. Intendendosi per tali, a titolo non esaustivo: gli *avvisi di accertamento in liquidazione* dell'imposta/tassa (imposta municipale, e tassa sui rifiuti) sulla base dei dati dichiarati o non più dichiarabili - come quelli catastali, di successione o registrati nel modello dei notai – o direttamente reperibili nella camera di commercio e/o nell'anagrafe tributaria/demografica; gli *avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento*; gli *avvisi di accertamento* conseguenti alla richiesta di classamento di cui alla procedura dell' art. 1, comma 336, Legge 311/2004; gli *avvisi di accertamento TARI per omessa dichiarazione se* basata sulla *dichiarazione tardiva*; gli *avvisi di accertamento TARI per le utenze domestiche o non domestiche* che non producono rifiuti speciali (esempio uffici e negozi) trattandosi di dati univoci e predeterminabili sulla base del dato catastale se conosciuto.

4-*bis*. Sono esclusi dal contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" tutti gli atti della riscossione esecutiva/coattiva relativi a cartelle, ingiunzioni, avvisi di intimazione ex art. 50 n. 602 del DPR 29/09/1973 comunicazioni di fermo, ipoteca e pignoramento, nonché i provvedimenti di autotutela in quanto trattasi di provvedimenti conseguenti ad atti, ad essi prodromici, sui quali si esercita il contraddittorio.

4-*ter*. Sono esclusi in generale dal contraddittorio preventivo "informato ed effettivo", salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di attivarlo comunque per la particolarità o complessità della fattispecie, i provvedimenti di rimborso, anche parziale, e di diniego in funzione del proprio valore monetario di sola imposta/tassa fino ad euro 10.000,00 per annualità d'imposta; sono altresì esclusi, a prescindere dall'importo, quelli emessi in ottemperanza di pronunce giudiziarie e/o disposizioni normative.

5. **Il contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" sussiste**, invece, in generale per tutti gli atti, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, di rettifica e/o di omissione della dichiarazione quando prevista dalla legge o quando la base imponibile non è certa ed oggettiva, ma suscettibile di valutazione.

Intendendosi per tali, a titolo non esaustivo: gli *avvisi di accertamento IMU in omissione o in rettifica del valore* dichiarato *delle aree fabbricabili*, gli *avvisi di accertamento in rettifica di agevolazioni* dichiarate (abitazione principale, immobili inagibili, beni merci etc.), gli *avvisi di accertamento TARI per l'omessa e/o in rettifica dichiarazione relativi a utenze non domestiche che* producono rifiuti speciali trattandosi di dati non predeterminabili.

In questi casi viene attivata una contestazione formale preventiva con lo "schema di avviso", che individua la violazione riscontrata e nel contempo invita, ai fini dell'espletamento del contraddittorio "informato ed effettivo" tra le Parti, a formulare nei termini di legge eventuali controdeduzioni e/o osservazioni nonché ad esercitare il diritto di accesso alla documentazione in possesso all'Ente.

ART. 5 - Rateazione versamento accertamento esecutivo.

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione dei pagamenti degli accertamenti esecutivi tributari, in rate mensili non inferiori ad euro 100,00 per rata, fino ad un massimo di 36 rate secondo le seguenti modalità:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a 6 rate mensili;

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

2. Su richiesta del debitore, ferma sempre la durata massima della rateazione stabilita al comma 1, può essere disposta una rateazione con cadenza diversa da quella mensile.

3. Ai fini dell'acquiescenza per gli accertamenti esecutivi tributari, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.

4. La richiesta di rateazione, debitamente motivata e sottoscritta dal contribuente, deve attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento.

6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al precedente comma.

9. In caso di impossibilità, assoluta e oggettiva debitamente documentata, per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo quanto indicato al comma 1, il responsabile dell'entrata o il concessionario incaricato può derogare l'importo minimo della rata e la durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

9-bis. Per impossibilità assoluta e oggettiva si prendono a riferimento uno o più dei seguenti criteri non esaustivi: ISEE inferiore a € 30.000,00, crisi d'impresa, improvvisa e repentina crisi di liquidità, eventi eccezionali come calamità naturali, incendi e allagamenti che colpiscono i beni del contribuente, gravi problemi di salute.

9-ter. Per documentare le situazioni di cui al comma 9-bis occorre presentare dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), bilanci, estratti conto, ecc.

ART. 6 - Determinazione delle sanzioni amministrative.

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate o irrogate nel rispetto delle leggi di riferimento, dei principi generali e secondo le modalità previsti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 472 e 473 così come recepiti nel Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2024, n. 173 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170, e successive modificazioni ed integrazioni e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni confluito nell'articolo 38 del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2024, n. 173.

3. Per l'omessa, infedele ed incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa nella misura minima e con il minimo del dovuto, se previsto, stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria, salva diversa statuizione normativa.

4. Le sanzioni, di cui al precedente comma 3, sono ridotte se interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione entro il termine per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria, nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni confluiti negli articoli 18 e 20 del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2024, n. 173.

5. La previsione di riduzione della sanzione in caso di adesione si applica nei termini descritti, fatta salva ogni diversa statuizione normativa.

Capo III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

ART. 7 – Rateazione versamento entrate extra-tributarie.

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti dovuti in sede ordinaria delle entrate extra-tributarie, su richiesta debitamente motivata e sottoscritta del soggetto tenuto al pagamento, attestante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, secondo un piano rateale concordato, comunque non superiore a mesi 12 (dodici).

2. In caso di mancato pagamento del suddetto piano rateale, ferma la facoltà dell'attività di sollecito, si procederà alla notifica nei termini di legge dell'accertamento esecutivo patrimoniale.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le entrate extra-tributarie, di cui ai canoni patrimoniali di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto il loro versamento è specificatamente disciplinato dalla legge.

4. E' consentita la rateazione dei pagamenti degli accertamenti esecutivi extra-tributari, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, in rate mensili non inferiori ad euro 100,00 per rata, fino ad un massimo di 36 rate secondo le seguenti modalità:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a 6 rate mensili;

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

5. Su richiesta del debitore, ferma sempre la durata massima della rateazione stabilita ai commi precedenti, può essere disposta una rateazione con cadenza diversa da quella mensile.

6. La richiesta di rateazione, debitamente motivata e sottoscritta, deve attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

7. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento.

8. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa ai sensi del comma 4 può essere prorogata rispetto al piano originario una sola volta per un ulteriore periodo, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al precedente comma.

11. In caso di impossibilità, assoluta e oggettiva debitamente documentata, per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo quanto indicato ai commi 1 e 4, il responsabile dell'entrata o il concessionario incaricato possono derogare l'importo minimo della rata, e in caso di accertamento la durata massima della rateazione che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

11-bis. Per impossibilità assoluta e oggettiva si prendono a riferimento uno o più dei seguenti criteri non esaustivi: ISEE inferiore a € 30.000,00, crisi d'impresa, improvvisa e repentina crisi di liquidità, eventi eccezionali come calamità naturali, incendi e allagamenti che colpiscono i beni del contribuente, gravi problemi di salute.

11-ter. Per documentare le situazioni di cui al comma 11-bis occorre presentare dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), bilanci, estratti conto, ecc.

ART. 8– Rateazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada

1. La rateazione delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada è disciplinata dall'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285/1992 e dall'articolo 26 della legge n. 689/1981.

Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9 - Interessi e spese

1. Al debitore sono posti a carico i costi di notifica del sollecito e dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. Gli interessi da applicare per la riscossione e il rimborso delle entrate comunali, tributarie e extra-tributarie, sono determinati nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, fatta salva, per le sole entrate extra-tributarie, l'applicazione di tassi di interesse in misura superiore se previsti a norma di legge o da pattuizioni tra le parti.

3. L'interesse si applica su tutte le somme dovute escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione.

4. Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada, si applica la maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge n. 689/1981, che assorbe gli interessi ordinari.

ART. 10 – Compensazione entrate comunali

1. E' ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle a debito, da parte del medesimo contribuente sulla stessa tipologia di entrata, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso, previa presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale;
- La tipologia di credito vantato;
- L'importo che si intende portare in compensazione;
- La somma dovuta al lordo della compensazione;
- I riferimenti dei versamenti delle maggiori somme versate sulle quali è stata operata la compensazione (es. quietanza F24, ricevute ecc.);
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e richieste in compensazione.

2. Il Responsabile della singola entrata, verificata la fondatezza del credito vantato e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al debitore l'esito dell'istanza di compensazione con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

3. E' ammessa, per le annualità non decadute, la compensazione d'ufficio delle somme a credito con quelle a debito maturate dallo stesso contribuente con riguardo alla stessa tipologia di entrata, previo consenso del contribuente.

ART. 11 - Compensazione di debiti con crediti su iniziativa dell'ufficio

1. E' ammessa la compensazione di debiti tributari e non tributari definitivi del contribuente/cittadino con crediti non tributari.

2. Nel caso in cui un soggetto debitore di un'entrata comunale non abbia provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. o PEC a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

3. Allo scadere della data fissata per il pagamento del debito l'ufficio ragioneria provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito, procedendo al versamento della differenza nel caso in cui il credito del soggetto sia superiore al debito nei confronti del Comune. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese non definitive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D.Lgs. 5/11/2024 n. 173.

4. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:

a. importi a debito risultanti da cartelle di pagamento, ingiunzioni e/o avvisi d'intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, comunicazioni di fermo, ipoteca e pignoramento in carico all'Agente della riscossione;

b. pignoramento del credito che il soggetto contribuente/cittadino vanta nei confronti del Comune;

c. diritto del cittadino/contribuente a contributi di altri Enti (es. Regione, borse di studio, rimborsi per libri di testo..)

c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali.

ART. 12 – Limiti di importo per rimborsi e attività di recupero

1. Non si procede al rimborso né alla compensazione se l'intero ammontare dell'entrata, dovuto per anno, è uguale o inferiore a € 12,00.

2. Non si procede con le attività di recupero del credito qualora l'ammontare complessivamente dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e spese sia inferiore ad euro 15,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con successivi atti che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

ART. 13 – Norme di rinvio.

1. Per quanto non diversamente disposto, restano salve le disposizioni contenute in altri Regolamenti del Comune di Cavallermaggiore che dettano norme di dettaglio delle singole entrate

ed in generale alle disposizioni normative tributarie, nonché alle norme legislative inerenti alla riscossione delle entrate locali.

2. In caso di difformità rispetto ad altri Regolamenti comunali prevale la disciplina del presente Regolamento.

ART. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e da quella data abroga e sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina delle entrate del Comune di Cavallermaggiore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2000.